

Rep. n. 70.

Received: 11/13/86
11:30

12. SECRETARIO COMUNALE

1

4

5000

25 JUN 1968 at N. 1345

IL DIRETTORE

Sarja

Handwritten signature
Dell'identità e della piena capacità delle sopra co-
stituite parti io Segretario rogante sono personal-
mente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di
vener rinunciare all'assistenza dei testimoni in que-
sto atto e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

-che con deliberazione del Consiglio comunale, n.56
del 09/12/1985, esecutiva, il Comune di Vivaro Romano
stabiliva di affidare all'Elettri Sabina l'appalto
del Servizio di illuminazione elettrica votiva del ci-
vico cimitero.

-che è ora intenzione delle parti far ciò risultare
in apposito atto;

CIO' PREMESSO

tra le sopra costituite parti si conviene e stipula
quanto segue:

Art.1). Il Comune di concede alla Ditta

ELETTRI SABINA, con sede in Via Salaria Vecchia, Ter-

-ricella Sabina (RI) la facoltà di installare un-a re-

-te di distribuzione di energia elettrica nell'interno

del Cimitero, allo scopo di esercitare il servizio di

illuminazione elettrica di lampade votive sepolcrali

a richiesta degli interessati. Tale concessione si in-

tende limitata all'illuminazione delle tombe sepolcra-

li nel perimetro del cimitero comunale ed in qualsiasi punto ubicate, attuali e future, per anni 25.

Art. 2) L'impianto della rete di distribuzione e di quanto altro necessario per il suddetto servizio sarà eseguito a cura e spese della Ditta concessionaria secondo le migliori regole d'arte, onde garantire la regolarità del servizio. Il suddetto impianto rimane di esclusiva proprietà della Ditta appaltatrice.

Art. 3) La Ditta concessionaria è obbligata ad eseguire l'impianto a richiesta di chiunque ne abbia interesse per l'uso diretto, alle condizioni stabilite nel contratto di abbonamento conforme al modulo allegato al presente capitolato.

Art. 4) La ditta concessionaria è obbligata ad estendere la rete di distribuzione dell'energia elettrica anche ai futuri impianti ed a curare la buona manutenzione degli impianti e del regolare funzionamento delle lampadine; senza peraltro assumere responsabilità alcuna per l'interruzione del servizio causata da forza maggiore, da necessità di riparazioni e simili, sia sulla rete di distribuzione che sulle linee o negli impianti della Società fornitrice dell'Energia, consentendo tuttavia il ripristino del servizio nel minor tempo possibile.

Art. 5) in caso di riappalto la Ditta concessionaria

sarà preferita ad ogni altra a parità di condizioni.

Art. 6) La Ditta concessionaria potrà cedere o trasferire ad altra ditta idonea al servizio i diritti e gli obblighi della concessione previo consenso dell'Amministrazione comunale.

Art. 7) Le condizioni di esercizio nel confronti degli utenti saranno regolate da ^(Y) contratto di abbonamento conforme al modello allegato al presente contratto.

Art. 8) L'Amministrazione comunale è ^k completamente estranea ai rapporti tra Ditta concessionaria e Società fornitrice di energia elettrica nonché tra Ditta concessionaria e propri dipendenti, operai ed esattori.

Art. 9) E' fatto obbligo alla Ditta concessionaria di installare a proprie spese i contatori necessari al consumo della propria energia elettrica con netta distinzione dai consumi effettuati dal Comune per la illuminazione pubblica.

Il Comune dal canto suo provvederà a proprie spese alla costruzione della rete elettrica, per il trasporto della stessa, dalla cabina di distribuzione al Cimitero.

Art. 10) Qualora nel corso della concessione venissero aumentate le imposte erariali e Comunali ed il prezzo di erogazione dell'energia elettrica, la Ditta

ta concessionaria dovrà attenersi alle disposizioni di Legge ed a quelle del C.I.P. agli effetti della rivalsa nei confronti degli utenti.

Art. 11) La presente concessione, alla sua scadenza, potrà essere rinnovata anche per tacito consenso, alle medesime condizioni per un periodo di tempo pari a quello della presente concessione. Nel caso che una delle parti non volesse più rinnovare il contratto è fatto obbligo di darne disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro almeno sei mesi prima della sua normale scadenza.

Art. 12) Tutte le spese del presente contratto sono a carico della Ditta ELETTRI Sabina.

Trattando peraltro prestazioni di servizio soggette ad I.V.A. il presente atto verrà registrato a tassa fissa a norma dell'art. 38 del D.P.R. 26/00/1972, n. 634.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 4 facciate dattiloscritte per intero più n. 24 righe della quinta facciata escluse le firme.

Né dà lettura alle parti che lo confermano e sottoscrivono.

IL SINDACO

Amoghoji



L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Le parti danno atto che non risultano motivi ostativi alla stipulazione del presente contratto avendo in tal senso certificato il Prefetto di Roma con lettera n. 5999 dell'08/04/1986.

4 - Leggere "Condizioni"
si approva la portella

Valore complessivo 3.000.000
Regione Lazio - Sezione Controllo
Atti FE.LL. Provincia di Roma
Visto: reso esecutorio nella seduta
del 18.7.1986 verbale n. 160.
Roma 12/8/86 Il Segretario

Allegato al contratto resp. n.70 del 14/06/1986.

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE.

Art.1) chiunque intenda installare lampade votive elettriche nel Cimitero del Comune di in concessione esclusiva alla Ditta ELETTRI SABINA deve presentare domanda su apposito modulo a stampa fornito dalla Ditta, la quale darà corso all'impianto dopo che avrà verificato la possibilità effettiva di esecuzione.

Art. 2) La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno, decorrente, per la prima volta dal primo giorno di ogni mese in ragione di dodicesimi tenuto conto che il contratto scade al 31 Ottobre di ogni anno e per l'anno successivo dal 1° Novembre al 31 Ottobre. L'abbonamento decorre sempre dopo il versamento dell'importo della prima rata di abbonamento e del contributo di impianto.

Art.3) Il canone annuo di abbonamento è di £ 11.500 (undicimilacinquecento) da pagare in una unica soluzione, per ogni lampada ad accensione continua da circa 1,5 - 3 Watt di intensità luminosa.

Art. 4) Nel prezzo di abbonamento non sono comprese le vigenti imposte erariali e comunali sul canone di energia elettrica erogata, mentre le spese di manu-

tenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade, il consumo di energia elettrica, la sorveglianza della rete sono comprese nel canone di abbonamento.

Art. 5) L'abbonato dovrà inoltre versare alla Ditta concessionaria a fondo perduto e per una volta sola, la somma di £ 7.000 (settemila) per loculi e tombe a terra; lire 7.000 (settemila) per cappelle monumentali e sarcofagi, per spese di impianto principale, presa di fissaggio del portalampada, lampada ed accessori vari.

Art. 6) L'utente non potrà eseguire modifiche, alterazioni ed allacciamenti di sorta all'impianto se non avvalendosi dell'opera esclusiva del personale della Ditta.

Art. 7) E' vietato agli utenti di asportare, sostituire, o smontare le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacci abusivi, cedere la corrente e comunque fare qualsiasi cosa che possa in qualche modo, apportare variazioni all'impianto esistente.

Nei casi di abusi constatati dagli incaricati della Ditta, l'utente è tenuto al pagamento a titolo di penalità, della somma di £ 5.000, oltre al ricarcimento del danno, salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 8) La sua scadenza in anno,

meno un mese, raccomandato

Art. 9) Tu direttamente C. postale

concessa cui sopra termine

dere il ferma re della be

Art. 10) per scadenza pato e p

il pagamento danni e, le rate

Nel caso concessi del serv

Art. 11) rente, l

Art.8) La durata dell'abbonamento si intende alle sue scadenze rinnovato, per tacito consenso, di anno in anno, se l'abbonamento non sia stato disdetto, almeno un mese prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata, alla sede della Ditta concessionaria.

Art.9) Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente alla ditta concessionaria a mezzo di C. C. postale, entro il 15 Novembre di ciascuna anno. E' concessa una tolleranza di 10 gg. dalla scadenza di cui sopra per effettuare il versamento. Decorso tale termine la Ditta concessionaria ha facoltà di sospendere il servizio senza necessità di preavviso alcuno; ferma restando la facoltà di procedere all' recupero della somma dovuta dall'utente.

Art.10) Il ripristino dell'erogazione della corrente per scadenza contratto, per danni causati dall'abbonato o per sua morosità, potrà essere concesso dopo il pagamento delle spese di riallaccio, di rimborso danni e, nei casi di morosità, di pagamento di tutte le rate scadute e non pagate.

Nel caso di contestata e reinterata morosità la Ditta concessionaria ha facoltà di rifiutare il ripristino del servizio.

Art.11) L'impianto è riferito alla sola presa di corrente, fornitura di lampadine con relativi porta lam-

pade, escludendo ogni opera decorativa ed artistica che l'abbonato potrà provvedervi direttamente. Qualunque modifica richiesta dall'utente all'impianto esistente sarà eseguita a spese del cliente.

Art.12) La Ditta concessionaria non assume responsabilità per le eventuali interruzioni del servizio dipendenti dal fornitore dell'energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, da riparazioni sulla rete, calamità naturali ecc. e da ogni fatto imprevedibile dipendente da terzi. In tutti questi casi l'abbonato non potrà pretendere rimborsi o riduzioni né sospendere il pagamento del canone di abbonamento.

Art.13) Qualunque deroga alle presenti condizioni dovrà risultare da atto scritto. I reclami dovranno essere fatti per iscritto, direttamente alla sede della Ditta concessionaria.

Art.14) La Ditta concessionaria potrà modificare, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, le presenti condizioni di abbonamento sia per il migliore svolgimento del servizio che qualora venissero a modificarsi gli attuali costi dei materiali, della manodopera e delle spese in generale. Gli eventuali aumenti di costo dell'E.S. nonché l'aumento o l'istituzione di nuove imposte erariali e comunali sull'energia e, saranno addebitati agli utenti, per il relativo importo di rivalsa nei termini di Legge.